



Il Sindaco

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA n. 4 del 21 Gennaio 2026

OGGETTO: Misure urgenti ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per ripristino condizioni di sicurezza a seguito degli eventi di cui alle condizioni atmosferiche avverse.

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 "Testi unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 12 del D.Lgs n. 224/2018 "Codice della Protezione Civile";

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 2/01/2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile" che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.

Visto il Piano di Protezione Civile, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 06/07/2016, che prevede l'adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di allarme ed evento in corso;

Richiamate:

- l'Ordinanza Sindacale n.1 del 19 Gennaio 2026 con la quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale
- l'Ordinanza Sindacale n.2 del 19 Gennaio 2026 con la quale venivano adottate misure urgenti per condizioni atmosferiche avverse;

Visto il bollettino n°48774 del 21.01.2026 diramato dalla Protezione Civile regionale, acquisito con ns. protocollo n°1964 del 21.01.2026, con il quale comunica allerta "Arancione" fino alle ore 24 del 21.01.2026 e allerta "Gialla" per tutta la giornata del 22.01.2026;

Considerato che allo stato attuale sono presenti situazioni di pericolo derivanti dai danni causati dal maltempo, che pregiudicano l'accessibilità anche alle abitazioni dei residenti sul Lungomare;



Il Sindaco

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Rilevato che nei giorni 19 e 20 gennaio 2026, le straordinarie precipitazioni e i forti venti, così come previste dai diversi bollettini diramati dalla Protezione Civile, hanno determinato, oltre a caduta di alberi in alcune zone della città rendendo difficoltosa e in diversi casi impedendo la circolazione a pedoni e a veicoli, il danneggiamento in diversi punti del Lungomare cittadino di molte infrastrutture pubbliche e private;

Vista la necessità di un intervento immediato per liberare la sede stradale del Lungomare cittadino per consentire il passaggio a mezzi di soccorso, oltre che ai mezzi di intervento e ai cittadini residenti, nonché la messa in sicurezza delle infrastrutture pericolanti e la contestuale liberazione di tutti i punti di deflusso delle acque (canali, tombini, ecc.) che attualmente risultano insabbiati;

Sentiti i Responsabili della Protezione Civile regionale e il Coordinatore del Centro Operativo Comunale;

Considerato,

- ✓ che le condizioni attuali determinano potenziale pericolo;
- ✓ che, in considerazione di tali rischi, va tutelata l'incolumità pubblica e di chi sta operando per la messa in sicurezza

Ritenuto che, in considerazione di quanto sopra, a titolo precauzionale, al fine di garantire un corretto intervento da parte dei mezzi di movimentazione per eliminare i danni derivati da esondazioni e mareggiate, al fine del ripristino delle normali condizioni di sicurezza e superando così lo stato di emergenza, con:

- ✓ la chiusura del lungomare cittadino, vietandone l'accesso ad esclusione della popolazione residente e dei mezzi di cantiere necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- ✓ lo stazionamento lungo le aree pubbliche che costeggiano tutti i corsi d'acqua cittadini (fiumi, torrenti, canali, ecc.) e nei pressi dei ponti ad essi prospicienti ed ordinando l'immediato allontanamento delle persone non autorizzate;



Il Sindaco

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Visti,

- ✓ l'articolo 6 del Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n.1 (di seguito Codice della Protezione Civile) che riconosce il Sindaco come autorità territoriale di protezione civile;
- ✓ l'articolo 2 del Codice della Protezione Civile che definisce le funzioni del Comune e, al comma 5, individua le responsabilità del Sindaco e i suoi poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate al fine di "...prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica..." attribuendo la competenza ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), di seguito TUEL;
- ✓ l'articolo 54 del TUEL, ed i poteri da questo riconosciuti al Sindaco in caso di emergenza, nonché in materia di sicurezza, pubblica incolumità ed ordine pubblico a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

Che per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati;

con decorrenza immediata e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza

ORDINA

- ✓ la chiusura del lungomare cittadino;
- ✓ l'inibizione dell'accesso al Lungomare cittadino, ad eccezione della popolazione residente e dei mezzi di cantiere necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- ✓ lo stazionamento lungo le aree pubbliche che costeggiano tutti i corsi d'acqua cittadini (fiumi, torrenti, canali, ecc.) e nei pressi dei ponti ad essi prospicienti ed ordinando l'immediato allontanamento delle persone non autorizzate.

ORDINA ALTRESI'



Il Sindaco

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

AUTORIZZA

l'accesso esclusivamente alle forze di Polizia, alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco, ai mezzi di soccorso, ai soggetti incaricati al ripristino delle condizioni di sicurezza ed ai soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale;

AVVERTE

ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs.18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00;

che la presente Ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso gerarchico al Prefetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all' Albo Comunale online, ed attraverso i mezzi di comunicazione.



Il Sindaco

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Che la presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00:00 del 22 Gennaio 2026 alle ore 24:00 del 23 Gennaio 2026, salvo successivo o diverso provvedimento e verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Locri.

Che la presente Ordinanza Sindacale venga trasmessa:

- ai Referenti/Responsabili come sopra individuati;
- alla Prefettura – UTG di Reggio Calabria;
- alla Questura di Reggio Calabria;
- al Presidente del Tribunale di Locri;
- al Procuratore della Repubblica di Locri;
- al Centro Funzionale di Protezione Civile Regionale;
- al Servizio alla Viabilità, Logistica e Protezione Civile della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- al Gruppo Carabinieri di Locri;
- alla Compagnia Carabinieri di Locri;
- alla Stazione Carabinieri di Locri;
- al Gruppo della Guardia di Finanza di Locri;
- al Commissariato di P.S. di Siderno;
- alla Capitaneria di Porto distaccamento di Siderno Marina;
- all'ASP di Reggio Calabria;

Dalla Residenza Municipale, 21.01.2026



Il Sindaco

Dott. Giuseppe FONTANA

